



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 30.08.2018

Info/78/08.18/APPALTI E CONTRATTI SERVIZI PUBBLICI/Aggiornamenti disciplina dell'in house

DISCIPLINA APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI SERVIZI

Proseguiamo con la ns. attività di informazione anche in merito all'argomento appalti e servizi pubblici comunque di interesse per gli operatori del settore, ambedue relative alla problematica degli affidamenti in house

LINEE GUIDA ANAC SULLE VERIFICHE DEI LAVORI IN HOUSE DEI CONCESSIONARI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 178 del 2 agosto 2018 è stata pubblicata la Con la delibera ANAC n. 614 del 4 luglio 2018 relativa alle "Linee Guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea»"

L'ANAC ha predisposto le linee guida n. 11, tra l'altro vincolanti, così come stabilito dall'articolo 177, comma 3 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 il cui testo è il seguente: "La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica"

Le Linee guida n. 11 sono suddivise in due parti: la Parte I che contiene indicazioni di natura interpretativa al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione della normativa e la parte II, che quella effettivamente vincolante, che contiene indicazioni operative rese ai sensi dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 177, comma 1, del codice dei contratti pubblici stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, **i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o**

forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, non affidate con la formula della finanza di progetto **o con procedure di gara ad evidenza pubblica** secondo il diritto dell'Unione europea, **sono obbligati ad affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80%** dei «contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni». La norma prevede che detti contratti debbano contenere clausole sociali e previsioni idonee a garantire la stabilità del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità. **Per la restante parte dei contratti (20%), la norma prevede che gli stessi possano essere realizzati da società in house** per i soggetti pubblici o da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, oppure tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. L'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici prevede che le concessioni già in essere si adeguino alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Per gli interessati agli approfondimenti:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/LineeGuida/Lineeguida11>

<p>PER LA GIURISPRUDENZA DEL TAR IL MODELLO IN HOUSE COSTITUISCE UN MODO DI GESTIONE ORDINARIO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI</p>

Di interesse del settore il pronunciamento del giudice amministrativo in merito alla ricorso contro l'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana da parte del Comune , secondo il TAR **il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all'affidamento mediante selezione pubblica**; il quinto considerando della direttiva U.E. 24/2014 sugli appalti pubblici, stabilisce, infatti, sul punto che "*... nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva*". Ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha affermato che l'affidamento in house ha natura ordinaria e non eccezionale, e che la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.

(sentenza allegata)